



# COMUNE DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 103

Del 19/10/2007

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA'**

Il giorno 19/10/2007 alle ore 21.18 ed in prosieguo il giorno alle ore  
nella sala delle adunanze della sede comunale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta  
straordinaria pubblica di prima Convocazione.

Presiede la seduta d.ssa Serena Checcacci nella sua qualità di Vice Presidente

Al momento (\*) della votazione della presente deliberazione risultano presenti e assenti:

FERRI FERRUCCIO	Si	RUBETTI PAOLO	Si
PIANTINI GIUSEPPE	Si	SASSOLI FEDERICO	Si
NASSINI RENATO	Si	NORCINI GIANFRANCO	Si
VIGIANI MARIA TERESA	No	CHECCACCI SERENA	Si
MULINACCI GIUSEPPE	Si	BENDONI BARBARA	Si
DETTI DOMENICO	Si	VITELLOZZI SANTINO	No
POLVERINI SILVANO	Si	COREZZI MAURO	Si
LARGHI ALBERTO	Si	CIAMPELLI CLAUDIA	No
GORI CARLO	Si	VARRAUD GIAMPIERO	Si
ZOCCOLA ASCANIO	No	BARTOLINI ELISA	Si
ARDENTI ENZO	Si		

Totale presenti 17 Totale assenti 4

Assessori esterni presenti: Giovannini Alessandro

Funzionario verbalizzante dr. Massimo Zavagli in qualità di Segretario Generale  
Assistito da Luigina Boschi

Scrutatori: DETTI DOMENICO GORI CARLO COREZZI MAURO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Immediatamente eseguibile No

Allegati: Si

\*) Il numero dei presenti e assenti nel presente frontespizio é riferito al momento della votazione. Le eventuali nuove entrate e le uscite nonché il numero dei presenti alla votazione sono contenuti all'interno del presente verbale

## OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA': APPROVAZIONE

Enunciato l'argomento iscritto al punto \_\_ dell'O.D.G., l'Assessore Larghi \_\_\_\_\_ mette in discussione la seguente proposta di deliberazione

**RICHIAMATO** il D.P.R. n. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e a mezzo del quale è stato approvato il Regolamento governativo di polizia mortuaria;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 25 del 30/03/2007 avente per oggetto le modifiche al Regolamento di Igiene e Sanità;

### **RILEVATO:**

che a seguito di alcune richieste espresse dai cittadini, le quali si ritengono meritevoli di valutazione, si propone le seguenti modifiche allo stesso Regolamento:

#### ART. 205

#### TIPOLOGIA DELLA GESTIONE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO

Al comma 3):

Testo attuale:

L'orario per il trasporto delle salme, delle ceneri e dei resti mortali è il seguente: ore 8,00 - ore 17,00 periodo invernale; ore 8,00 - ore 19,30 periodo estivo.

Proposta di modifica:

L'orario per il trasporto delle salme, delle ceneri e dei resti mortali è il seguente: ore 8,00 - ore 17,00 periodo invernale; ore 8,00 - ore 18,30 periodo estivo.

#### ART 252

#### CONCESSIONE CIMITERIALE

Al comma 10):

Abrogare l'ultimo periodo: Il presente procedimento non dà diritto ai rimborsi previsti all'art. 264.

Al comma 12):

testo attuale:

- 1) La concessione "in vita" può essere accolta nei seguenti casi:
  - a) di loculi attigui in presenza di una sola salma, con l'obbligo di riservare il secondo loculo su richiesta, al coniuge o convivente more uxorio, che abbia compiuto il settantesimo anno di età, con esclusione di ogni altro componente il nucleo familiare,
  - b) di posto a terra attiguo solamente in presenza di una sola salma e nell'ipotesi in cui il richiedente sia concessionario di un posto distinto ad una volta per il quale vi sia comprovata impossibilità di trasformarlo in posto a due volte, previo accertamento dell'ufficio tecnico comunale,

Testo modificato:

La concessione "in vita" è data:

- a) a coloro che, avendo compiuto il settantesimo anno di età, richiedano per essi l'uso del loculo o del posto distinto attiguo a quello occupato, ad una sola volta, dal proprio coniuge o convivente more uxorio;
- b) ai genitori che richiedano per uno di loro, o per entrambi qualora praticabile, l'uso del loculo o del posto distinto attiguo a quello occupato dal figlio deceduto in minore età;
- c) ai soggetti per i quali la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, ne motivi ampiamente i caratteri dell'eccezionalità e della straordinarietà, dandone poi comunicazione al Consiglio Comunale.

Aggiunta del comma 15) Permuta di concessione cimiteriale, in assenza di salma o salme del posto concessionato:

La concessione cimiteriale di posto distinto, può essere permutata con concessione di n. 2 loculi; a tal fine dovrà essere comunque stipulato nuovo contratto di concessione riferito ai nuovi posti, con le seguenti condizioni:

- contraente: il medesimo del contratto originario o erede riconosciuto,
- scadenza: la medesima del contratto originario,
- costo: la tariffa di n. 2 loculi relativamente al periodo contrattuale residuo.

La concessione cimiteriale di n. 1 loculo o di n. 2 loculi, può essere permutata con concessione di n. 1 posto distinto; a tal fine dovrà essere comunque stipulato nuovo contratto di concessione riferito ai nuovi posti, con le seguenti condizioni:

- contraente: il medesimo del contratto originario o erede riconosciuto,
- scadenza: la medesima del contratto originario,
- costo: la tariffa di n. 1 posto distinto relativamente al periodo contrattuale residuo.

Per tutti gli altri casi di permuta di concessione cimiteriale, saranno seguite le seguenti condizioni:

- contraente: il medesimo del contratto originario o erede riconosciuto,
- scadenza: la medesima del contratto originario,
- costo: la tariffa del nuovo posto concesso per il periodo contrattuale residuo.

ART 264  
RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

Abrogazione del comma 3)

Per i posti con scadenza di novantanove anni:

- a) del 50% della tariffa in vigore al momento della richiesta, qualora la stessa venga trasmessa entro il termine di 50 anni dalla data della concessione,
- b) del 30% della tariffa in vigore al momento della richiesta, qualora la stessa venga trasmessa entro il termine di 65 anni dalla data della concessione,
- c) del 15% della tariffa in vigore al momento della richiesta, qualora la stessa venga trasmessa entro il termine di 80 anni dalla data della concessione,
- d) successivamente al decorso dei 80 anni dalla data della concessione, non è previsto alcun rimborso.

Comma 5)

Testo attuale:

La richiesta di rimborso descritta al comma 3, non dà diritto al procedimento indicato all'art. 252 comma 11.

Proposta di modifica:

La richiesta di rimborso descritta al comma 4, non dà diritto al procedimento indicato all'art. 252 comma 11.

**VISTO** il vigente Regolamento di igiene e sanità;

**ACCERTATO** che in fase istruttoria è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato;

**PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento di Igiene e Sanità allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale del presente atto, consistenti in particolare in:

ART. 205  
TIPOLOGIA DELLA GESTIONE ED ORARIO  
DI SVOLGIMENTO

comma 3):

L'orario per il trasporto delle salme, delle ceneri e dei resti mortali è il seguente: ore 8,00 - ore 17,00 per tutto l'anno.

ART 252  
CONCESSIONE CIMITERIALE

10):

In merito ai posti con scadenza di novantanove anni, su richiesta del privato, può essere eseguita estumulazione della salma prima della scadenza della concessione, purché la stessa sia stata sepolta da almeno quaranta anni. In tal caso verrà concesso al privato un ossario per un periodo di anni 30 oppure, nel caso in cui debbano trascorrere più di trenta anni, l'ossario verrà concesso per il periodo rimanente, restando pertanto inalterata la data di scadenza del contratto originario. In ogni caso dovrà essere stipulato nuovo contratto di concessione per l'ossario; tutte le spese relative all'esecuzione di tale procedimento sono a carico dell'Amministrazione. Ad avvenuta estumulazione, il posto originario ritorna a far parte della disponibilità del Comune.

12) La concessione "in vita" è data:

- a) a coloro che, avendo compiuto il settantesimo anno di età, richiedano per essi l'uso del loculo o del posto distinto attiguo a quello occupato, ad una sola volta, dal proprio coniuge o convivente more uxorio;
- b) ai genitori che richiedano per uno di loro, o per entrambi qualora praticabile, l'uso del loculo o del posto distinto attiguo a quello occupato dal figlio deceduto in minore età;
- c) ai soggetti per i quali la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, ne motivi ampiamente i caratteri dell'eccezionalità e della straordinarietà, dandone poi comunicazione al Consiglio Comunale.

15) Permuta di concessione cimiteriale, in assenza di salma o salme del posto concessionario:

La concessione cimiteriale di posto distinto, può essere permutata con concessione di n. 2 loculi; a tal fine dovrà essere comunque stipulato nuovo contratto di concessione riferito ai nuovi posti, con le seguenti condizioni:

- contraente: il medesimo del contratto originario o erede riconosciuto,
- scadenza: la medesima del contratto originario,
- costo: la tariffa di n. 2 loculi relativamente al periodo contrattuale residuo.

La concessione cimiteriale di n. 1 loculo o di n. 2 loculi, può essere permutata con concessione di n. 1 posto distinto; a tal fine dovrà essere comunque stipulato nuovo contratto di concessione riferito ai nuovi posti, con le seguenti condizioni:

- contraente: il medesimo del contratto originario o erede riconosciuto,

- scadenza: la medesima del contratto originario,
  - costo: la tariffa di n. 1 posto distinto relativamente al periodo contrattuale residuo.
- Per tutti gli altri casi di permuta di concessione cimiteriale, saranno seguite le seguenti condizioni:
- contraente: il medesimo del contratto originario o erede riconosciuto,
  - scadenza: la medesima del contratto originario,
  - costo: la tariffa del nuovo posto concesso per il periodo contrattuale residuo.

ART 264  
RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

Abrogazione del comma 3)  
Comma 5)

La richiesta di rimborso descritta al comma 4, non dà diritto al procedimento indicato all'art. 252 comma 11.

- 2) di dare atto che le modifiche al Regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e che le norme regolamentari, una volta esecutive, verranno nuovamente pubblicate all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi;
- 3) di dare atto che dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo regolamento comunale cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari incompatibili con le modifiche approvate con deliberazione C.C. n. 25 del 30/03/2007.



# COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: lavori pubblici

## OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA' - APPROVAZIONE

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

- FAVOREVOLE.

Bibbiena, 19/10/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vicepresidente:** Punto 2 all'odg. cc 19/10/07 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA'

La parola all'Assessore Larghi

**Assessore Larghi:** "grazie Presidente, ringrazio ancora il Consiglio per questa opportunità che ha dato e quindi come abbiamo già discusso in 4° Commissione di questa variazione degli articoli 205, 252 e 264 che riguardano appunto il Regolamento di Igiene e Sanità e come più volte abbiamo fatto anche stasera abbiamo portato il tecnico per dare modo e allargare magari il dibattito ed entrare in merito a tutte quelle situazioni che i colleghi della minoranza possono magari anche richiedere. A questo punto pregherei il Geom. Dori di venire un pochino a illustrare queste che sono le variazioni e le modifiche."

**Geometra Lorenzo Dori:** "ringrazio intanto di poterlo fare prima in modo che posso andare a casa. Le modifiche in realtà non sono molto rilevanti rispetto ad altre volte che avete votato le modifiche al regolamento, e sono dettate soprattutto da delle casistiche che si sono venute a, diciamo che ci hanno proposto che ci hanno chiesto i cittadini e che noi costantemente mettiamo da parte poi man. Mano ogni tanto cerchiamo di fare anche un po' il punto della situazione e di vedere di dare delle risposte alla gente. La prima è di ordine molto semplice, l'art. 205 al comma 3 dove si anticipa la chiusura nel periodo estivo di un'ora i cimiteri. Questo i Necrofori un po' ce lo hanno chiesto perché le ore 19,30 li portava poi generalmente di chiudere anche alle 9,00 e oltre proprio perché a volta facevano i funerali anche alle 18,00 in Chiesa e quindi loro alle 19,30 non riuscivano mai a chiudere e quindi ci hanno chiesto se era possibile appunto proporre di chiudere un pochino prima in modo che forse loro alle 19,30 - 20,00 questa volta ce la fanno ad andare a casa, e quindi questa è più una richiesta dettata dai lavoratori all'interno del Cimitero . Poi ci sono delle diciamo abrogazioni o modifiche che sono dettate semplicemente da richiami all'interno del regolamento, quindi per esempio al c. 10 quando si parla dell'ultimo periodo: "il presente procedimento non ha diritto al rimborso visto l'art. 264, questo viene appunto dalla abrogazione successiva, appunto dell'art. 264 dove appunto qui si propone di abrogare i rimborsi previsti per i posti a 99 anni. Solo per ricordarvelo io credo che tutti lo sappiate, ma insomma solo per ricordarvelo, i posti a 99 anni sostanzialmente sono quelli le cui concessioni sono state rilasciate entro, mi sembra il 17 Marzo circa del '76. la casistica dei rimborsi a 99 anni per ora vi è stato solo un caso perché i cittadini hanno preferito sostanzialmente di, ora purtroppo entro in merito un po'...ma purtroppo è così, la riduzione dei resti mortali per avere l'ossario gratuito. Questa appunto è una cosa prevista dal regolamento e la cittadinanza, i cittadini hanno accolto molto favorevolmente questa cosa perché appunto non spendendo niente gli viene dato un ossario gratuitamente per 30 anni non devono fare niente che non semplicemente fare una richiesta, quindi la cosa è veramente semplice, tutto il resto lo fa l'Amministrazione, e i rimborsi davano delle problematiche, in realtà, sia di ordine puramente pratico ma anche poi economico, perché in realtà quando si mette le mani nei posti a 99 anni i problemi sono abbastanza rilevanti, e quindi qui nella delibera si propone di abrogarli, e questo è un altro fatto importante. Un'altra è al comma 12, l'art. 12 c. 1 lett. a) e b) sono stati semplicemente riscritti, in un unico comma che poi si riferisce al caso in cui diciamo viene meno il marito o la moglie e il consorte può chiedere il loculo accanto a quello appunto del proprio caro, oppure il caso in cui questa persona viene tumulata in un posto distinto ad una sola volta perché per problemi tecnici non si può fare a due posti e di conseguenza gli si può concedere, quindi confessionale, scusate, si può concessionare il posto accanto distinto, mentre invece i commi b) e c) sono completamente nuovi. Il comma b) che ora ve lo leggo così : "ai genitori che richiedono per uno di loro o per entrambi qualora praticabili, l'uso del loculo o del posto distinto attiguo a quello occupato dal figlio deceduto in minore età. Quindi se viene meno un bambino, una persona in minore età, i genitori possono chiedere o il loculo accanto o quel posto distinto accanto, quindi chiaramente deve essere sempre richiesto, mentre il comma c) detta così: "ai soggetti per i quali la

Giunta Comunale, con apposita deliberazione, ne motivi ampiamente i caratteri dell'eccezionalità e della straordinarietà, dandone poi comunicazione al Consiglio Comunale." Quindi si può dare in vita un posto che può essere appunto un posto distinto un loculo, ecc. con apposita delibera di Consiglio Comunale, in casi eccezionali e straordinari, e quindi la Giunta Comunale di volta in volta dovrà chiaramente motivarla. E infine abbiamo la permuta di concessione cimiteriale. La permuta di concessione cimiteriale che cosa vuole ordinare. Sostanzialmente si vuol dire che se una persona che ha in concessione un posto in assenza di salma, quindi non ci deve essere la salma, per esempio un loculo in 4° fila e vuol permutarlo con un altro posto diverso, lo può chiedere e però la concessione gli viene rilasciata rifacendo un nuovo contratto e pagando il nuovo posto per il periodo che gli rimane alla scadenza, quindi se per esempio era un posto a 40 anni in cui il posto di oggi aveva già passato i 20 anni, gli si fa un nuovo contratto per altri 20 anni per esempio di un posto distinto. Chiaramente, apparentemente non succede niente. No quella persona nel posto vecchio perde 20 anni di concessione e quindi chiaramente deve essere ben motivata sennò qualche soldo lo perde. Dopodiché c'è un'ultima cosa, l'art. 264 comma 5)."

**Assessore Larghi:** "bene ringrazio il Geom. Dori, quindi ripeto credo che in 4° Commissione noi ne abbiamo discusso, sia con il collega Nassini che con la Bondoni io a questo punto ho terminato."

**Vicepresidente:** qualcuno vuole intervenire? Consigliere Bondoni

**Bondoni (Gruppo Forza Italia):** "solo per la nostra dichiarazione di voto. Proprio perché alla luce anche di quello che ci eravamo detti in Commissione, i punti in linea di principio delle modifiche risultano condivisibili con un'unica perplessità, quella che avevo espresso anche l'altra sera in Commissione, cioè in merito al fatto che nei casi quindi di decesso di ragazzi sopra i 18 anni, la Giunta comunque sia ha una certa discrezionalità, e quindi avevo posto proprio esplicitamente la domanda. Se oggi si verifica un caso e a parità di condizioni lo stesso caso si ripete fra un anno o due non è detto che comunque sia possa esser seguito lo stesso criterio quindi di attribuire comunque sia i posti se ne fanno richiesta ai genitori. Quindi proprio questa discrezionalità che fa sì che comunque sia possa essere interpretabile, noi quindi ci asteniamo."

**Vicepresidente:** qualcun altro desidera intervenire sull'argomento? Se non c'è nessuno passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. 14 favorevoli. Contrari? 0. Astenuti 3 (Bondoni, Corezzi, Checcacci)  
Adesso ringrazio il Geometra della sua illustrazione chiarissima .

D.C.C. n. 103 Del 19/10/07

Oggetto MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA'

---

Inizio trattazione del presente argomento ore: 22.03 del 19/10/07

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Assistito all'andamento della trattazione del presente argomento come avanti riportato;

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art.42 del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti espressi palesemente per alzata di mano:

Votanti 14

Voti Favorevoli n. 14

Voti Contrari n. 0

Su Presenti n. 17

Essendosi astenuti n. 3 Bandoni Barbara, Corezzi Mauro, Checcacci Serena

## **DELIBERA**

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

D.Cc. n. 103 del 19/10/2007

Oggetto MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA'

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PUBBLICAZIONE

Reg. Pubblicazione n° 1931

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi 28/11/2007

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/12/2007, essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.  
(oppure) .....

Addi 19 DIC 2007

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE